

Codici di condotta

Cassazione civile, sez. un., 12/12/1995, n. 12723

- competete agli ordini professionali di emanare le regole di deontologia vincolanti per i propri iscritti, quale espressione di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti degli iscritti.

Cassazione civile, sez. I, 23/01/2007, n. 1476

- le norme del codice deontologico dell'ordine professionale hanno valenza obbligatoria per gli iscritti all'albo (degli avvocati), in quanto integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illeciti disciplinari

- tale valenza è appunto limitata al profilo disciplinare, proprio in relazione al quale il codice deontologico risulta infatti concepito. Quanto in esso si vieta o si consente, in altri termini, rileva ai fini della configurazione o meno dell'illecito disciplinare, operandosi in tal modo, attraverso fonti di livello infralegislativo, una tipizzazione di comportamenti considerati riprovevoli o accettabili dalla coscienza collettiva.

- Al di fuori di quest'ambito, i codici di comportamento non sono assimilabili a fonti di diritto operanti nell'ordinamento generale,

- a tali codici non potrebbe essere riconosciuta, in ambito generale, una valenza giuridica tale da derogare, o anche solo idoneamente integrare, disposizioni di legge aventi carattere primario

Cassazione civile, sez. un., 06/06/2002, n. 8225

- nelle materie attinenti agli illeciti disciplinari commessi da appartenenti a determinate professioni l'ampiezza delle formule generalmente adottate dal legislatore per indicare le azioni o le omissioni disciplinarmente rilevanti, comporta per l'interprete la necessità di integrare le clausole generali con il ricorso a fonti normative diverse, anche di rango infralegislativo, come le norme di etica professionale: queste Sezioni Unite hanno già posto in rilievo la legittimità di tale integrazione,

- il ricorso a dati normativi esterni, pur sempre caratterizzati da giuridicità, risponde all'esigenza di evitare un'elencazione tassativa dei singoli divieti o dei singoli doveri, che potrebbe lasciare esenti da sanzione comportamenti non previsti, ma considerati riprovevoli dalla coscienza collettiva

- In questa prospettiva le norme del codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 14 aprile 1997 si qualificano come norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'ordinamento di categoria, che trovano fondamento nei principi dettati dalla legge professionale forense di cui al r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ed in particolare nell'art. 12 , comma 1 , che impone agli avvocati di "adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia", e nell'art. 38 comma 1 , al sensi del quale sono sottoposti a procedimento disciplinare gli avvocati "che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale".

- La formulazione per clausole generali di tali prescrizioni trova specificazione nelle norme del codice deontologico, il quale nel suo primo titolo enuncia, qualificandoli "principi generali", una serie di doveri diretti a segnare lo svolgimento della professione, mentre nei successivi titoli elenca alcuni canoni complementari volti a tipizzare, nella misura del possibile, comportamenti nei rapporti con i colleghi, con la parte assistita, con la controparte, i magistrati ed i terzi desunti dall'esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare, costituenti a loro volta mere esplicitazioni delle regole generali, inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle violazioni deontologiche e privi di ogni efficacia limitativa della portata di dette regole.

Cfr. Banca dati De Jure o Leggi d'Italia (biblioteca di Ateneo):

- Art. 12 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- Art. 24 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE